Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 41 (1969)

Heft: 2

Artikel: Sulla validità dell'ordinamento giudiziario militare

Autor: Camponovo, A.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-246030

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Sulla validità dell'ordinamento giudiziario militare

A. CAMPONOVO, col. giust. mil.

Il periodico «Der Fourier» (marzo 1969) pubblica un ampio articolo nel quale il col smg KURZ, capo Serv stampa del Dip mil fed, risponde negativamente all'interrogativo: «abolizione della giustizia militare?». Il Redattore della nostra Rivista mi invita a riferirne in queste pagine e, seppure il compito sarebbe stato svolto con più attuale e maggiore competenza da chi é sulla breccia, anziché da chi più non vi si trova, il sottrarmi al cameratesco invito sarebbe venir meno a sentimenti che non sono fra i miei ultimi e che spiegano questo mio ritorno.

L'anzidetto articolo parte dal rilievo che di quando in quando viene da taluni ventilata l'idea di demandare, almeno in tempo di pace, procedimenti e giudizi in applicazione del Codice penale militare alle istanze giudiziarie ordinarie, come già proposto per l'addietro dopo la levata di truppe 1870/1871; poi durante il servizio attivo del 1916 e dopo l'ultimo nel 1945. Oggi l'intenzione torna ad affiorare dietro talune critiche mosse alla «infelice» motivazione di un giudizio, in sé tuttavia oggettivamente sostenibile, pronunciato non molto tempo addietro da un Tribunale di Div. per rifiuto di servizio. Dell'errore di un singolo — di chi, cioé, ha redatto o lasciato passare una motivazione fuori strada —si profitta per mettere in forse l'intiera istituzione dell'ordinamento giudiziario militare.

L'articolo del dr. Kurz — il cui contenuto meriterebbe di essere riportato per intiero, anziché semplicemente riassunto a grandi apssi — continua esponendo gli argomenti che vengono addotti dagli avversari dell'ordinamento giudiziario militare:

- 1. i tribunali militari sarebbero sopravvivenze di un'antiquata istituzione del tempo dei servizi mercenari ed il loro carattere di tribunel quale militari e cittadini si confondono nelle stesse persone;
- 2. essi sarebbero tribunali di classe e rivelerebbero disparità tra superiori e subordinati;
- 3. le loro pronuncie rigidamente severe rifletterebbero concezioni militari senza considerare a sufficienza i fattori umani;
- 4. altrove (Rep. fed. Germanica ed Austria) anche i giudizi nell'ambito militare spettano in tempo di pace ai tribunali ordinari;
- 5. la giurisdizione militare contrasterebbe con la Costituzione federale la quale dispone (art. 58) che nessuno può essere sottratto al suo

giudice costituzionale e tassativamente esclude l'istituzione di tribunali d'eccezione.

L'articolo in parola accenna poi al susseguirsi dei diversi ordinamenti dai tempi remoti della Confederazione, a quello dei servizi mercenari stranieri, al Defensionale del 1668, all'Elvetica nel 1799, alle leggi militari del 1818, 1837, 1851, per giungere all'Organizzazione giudiziaria in vigore la quale, pur risalendo — riservate talune revisioni — al 1889, nulla ha perso della sua primitiva efficienza. Il 30 gennaio 1921 venne respinta in votazione federale (393.151 voti contro 198.696 e soltanto tre Cantoni favorevoli: Ginevra, Neuchâtel, Ticino) l'iniziativa lanciata dal Partito social-democratico svizzero nel 1916 per l'abolizione dell'ordinamento giudiziario militare e l'attribuzione della competenza a giudicare delle violazioni del Codice penale militare ai tribunali ordinari «ratione loci», vale a dire ai giudici del Cantone dove la violazione é stata compiuta, e secondo le norme delle rispettive procedure penali. I promotori di quella iniziativa hanno poi dichiarato che la stessa non era, nel suo fine, diretta contro la giurisdizione militare, bensì avantutto contro il Codice penale militare allora in vigore che risaliva al 1851 e che in effetto durante il servizio attivo seguito alla mob. 1914 era risultato inadeguato alle mutate situazioni, anche in riguardo alle persone non militari alle quali esso era applicabile.

E' infondato, osserva il dr. KURZ, voler ravvisare nell'ordinamento giudiziario militare un'istituzione contraria al cit. art. 58 Cost. fed.; dottrina e giurisprudenza concordano invero nell'osservare che i Tribunali militari sono come tanti altri dei tribunali speciali, ma per nulla tribunali d'eccezione quali centemplati dalla citata disposizione costituzionale, come sarebbero dei tribunali messi in piedi solo in relazione a determinati eventi, mentre i tribunali speciali riguardano, nel rispetto dell'uguaglianza davanti alle leggi, determinati settori e fanno capo alle particolari conoscenze dei giudici che vi sono attribuiti: così quelli per i minorenni, quelli in materia di rapporti di lavoro, di commercio, di assicurazioni, l'istituzione dei quali non viola la Costituzione, come non la viola l'istituzione della giurisdizione militare, la quale ha la base legale nella competenza a legiferare attribuita alla Confederazione dagli art. 20 e 64bis della Cost. fed. e trova inoltre una ulteriore ragione nella necessità che chi é chiamato a rispondere sotto

l'imputazione di un'infrazione compiuta durante un servizio o in relazione ad obblighi di servizio trovi dei giudici che conoscano le situazioni nelle quali il servizio si svolge e che del servizio abbiano esperienza.

L'entrata in vigore, nel 1942, del Codice penale svizzero in sostituzione delle precedenti leggi penali dei singoli Cantoni non ha toccato l'ordinamento giudiziario militare, mentre attribuire la competenza secondo la norma del luogo dove l'infrazione é stata compiuta (come prospettato dalla menzionata iniziativa per l'abolizione della giurisdizione militare) ai tribunali ordinari i quali pronunciano secondo le disposizioni delle rispettive procedute cantonali, notevolmente differenti da Cantone a Cantone, comporterebbe ineguaglianza, disparità ed inconvenienti che non sono da trascurare, quale, ad esempio e per limitarsi ad un rilievo che immediatamente si presenta alla mente, la situazione di chi, prestando servizio fuori del proprio Cantone dovrebbe rispondere di qualsiasi infrazione davanti a giudici che non sono quelli del suo domicilio o della sua incorporazione e sovente (per i Ticinesi sempre) d'altra lingua e d'altre concezioni. Ben diverso l'ordinamento militare che garantisce procedimento e giudizio nell'ambito di quella comunità che é la Divisione nella quale il militare é incorporato.

Inconsistente, continua il dr. KURZ, l'insinuazione che dall'ordinamento giudiziario militare siano istituiti tribunali di classe, mentre la verità é ch'esso offre ogni garanzia: pubblicità delle udienze e del dibattimento; procedura orale dell'istruzione principale da parte del Tribunale alla presenza di tutte le parti; diritto alla difesa fin dalla fase preliminare; indipendenza di tutti gli addetti alla giustizia militare e dei Tribunali da Comandi od altro; Tribunali costituiti da sette giudici, dei quali tre designati fra soldati e sott'ufficiali e tre fra ufficiali, incorporati nella Truppa, presieduti da un ufficiale incorporato nel Servizio della giustizia; tutti con parità di diritto di rivolgere domande e parità di voto nella decisione del giudizio; esecuzione della pena affidata ai Cantoni e nelle vie ordinarie, salvo la concessione dell'esecuzione in via militare per le infrazioni puramente militari.

I sostenitori dell'abolizione dell'ordinamento giudiziario militare osservano che la riforma ch'essi propugnano é limitata al tempo di pace, mentre si tornerebbe all'ordinamento attuale in caso di pericolo di guerra o di guerra effettiva, ciò che non considera le molte difficoltà che sorgerebbero quando in tali eventualità si dovesse improvvisare partendo da zero dei tribunali militari ai quali mancherebbe la necessaria preparazione, col serio pericolo di cadere in una giustizia ugualmente improvvisata, senza le garanzie che offre, invece, un ordinamento già in atti e permanente come appunto l'attuale.

Nell'ultima parte il dr. KURZ rileva che i fautori della sostituzione dei tribunali ordinari a quelli militari osservano che tale appunto é il sistema vigente nella Germania federale dal 1956 e che lo stesso ne é in Austria. Dopo dodici anni di tale sistema — originariamente suggerito da considerazioni politiche intese a segnare la rottura con le istituzioni militari del passato — i giudizi che si leggono in pubblicazioni di diritto penale non sono però favorevoli e l'idea del ritorno alla giurisdizione militare si fa sempre più strada. Fra le deficienze rilevate a suo carico vi é quella dell'attribuzione del procedimento e del giudizio a persone che non hanno alcuna esperienza del servizio militare e delle particolari circostanze nelle quali talune infrazioni possono essere state compiute, conoscenze essenziali per il giudizio che hanno da pronunciare; non ultimo viene rilevato il carico che ovunque già incombe sui tribunali ordinari ed il conseguente intralcio alla rapidità dei giudizi particolarmente necessaria nella definizione delle infrazioni disciplinari.

L'esempio negativo di quanto é stato fatto altrove non vale menomamente contro un valido ordinamento quale é il nostro attuale.

* * *

Senza ritornare sulle argomentazioni validamente esposte nell'articolo sopra riassunto, non sarà tuttavia ozioso richiamare osservazioni e concetti già altre volte esposti nelle pagine di questa Rivista (1946 pag. 151 su alcuni aspetti dell'ordinamento giudiziario e del giudice militare; 1955 pag. 179 precisamente sulla sostituzione dei tribunali ordinari a quelli militari, che taluni avrebbero voluto profittando di disegni di leggi allestiti dal Consiglio federale in riguardo, fra altro, al numero e competenze dei tribunali in relazione alla nuova organizzazione delle Truppe ed alla possibilità di eccezioni alla competenza, particolarmente per ragioni di lingua).

L'ordinamento giudiziario militare ha caratteri propri che vengono dalla particolarità della legge, dei giudici, dei giudicabili.

La legge penale militare conosce dei reati (ad esempio le diverse forme di violazioni dei doveri di servizio) che sono estranei alla legge penale ordinaria; oppure dà a reati contemplati anche da quest'ultima caratteristiche particolari attribuendo loro talvolta una maggiore gravità e talvolta, invece, minore od anche nessun interesse in confronto della legge penale ordinaria. Come quest'ultima, essa pure tende alla prevenzione dei reati, alla loro repressione, all'emendamento dei colpevoli; ma, oltre la tutela dell'ordine sociale, essa ha costantemente il preciso fine della sicurezza dello Stato e del mantenimento dell'ordine nell'Esercito il quale, suo normale campo di applicazione, non sarebbe, senza ordine e disciplina, in grado di assolvere il compito che gli é affidato.

Il giudice ordinario é un magistrato con il quale il giudicabile ha nulla in comune, perché la condizione di «civile» non costituisce una particolarità: nulla li avvicina ed essi rimangono diversi sia esteriormente, sia, non occorre dirlo, intellettualmente. Diversa, invece, la situazione nel settore militare: all'infuori dei tempi di servizio attivo o di un conflitto armato (che costituiscono periodi d'eccezione durante i quali la legge penale militare é per taluni reati applicabile anche ai civili) giudici e giudicabili hanno la comune particolarità di appartenere ad una medesima categoria di persone: militari (od aventi funzioni in rapporto con il servizio militare).

L'uniforme militare avvicina ed accomuna anche se porta più o meno vistosi segni di una diversità di gradi. E' quindi naturale che il giudice militare — il quale viene dalla truppa e, ad eccezione di chi presiede il Tribunale, alla truppa appartiene e con essa presta servizio — vede il militare, chiamato dinnanzi a lui a rispondere di un'infrazione, con occhi differenti di quelli con cui il giudice ordinario vede l'imputato a lui completamente estraneo.

Per quanto il giudice penale ordinario possa, attraverso la letteratura criminale, essersi procurato delle nozioni magari estesissime sulle diverse forme della delinquenza e per quanto possa essere informato sulle condizioni di ambiente e di persone nelle quali un determinato reato é stato compiuto, il giudice militare ha — nell'adempimento del grave compito di giudicare — il vantaggio di essere egli stesso vissu-

to in condizioni sovente analoghe a quelle nelle quali si é trovato colui ch'egli deve ora giudicare e così, seppure non in senso assoluto e non sempre, può valutare più facilmente le influenze e circostanze dalle quali é sorta un'infrazione: egli ha, come chi gli sta davanti, vissuto la vita della caserma e quella dell'accantonamento; é passato per tutte le forme dell'istruzione, ha compiuto uguali esercitazioni, ha sopportato uguali fatiche, ha avuto uguali soddisfazioni e disillusioni, ha passato uguali momenti di abbandono o di entusiasmo, e allora può ricostruire, talvolta persino con quasi intiera certezza, il perché di una violazione di doveri di servizio ed il diverso perché di un'altra violazione materialmente uguale, ma soggettivamente diversa; può ricostruire l'infrazione e spiegarla — ciò che non significa giustificarla nei suoi momenti: nell'arduo compito di giudicare il sussidio di queste conoscenzeé inestimabile.

Il giudice ordinario é uno specialista; quello militare no; il primo attende essenzialmente a tale sua missione; per il secondo essa é, invece, un occasionale dovere di servizio, né, trattandosi di materia penale, vi é in ciò un'inferiorità del giudice militare. Anzi, se la particolare conoscenza del diritto é indispensabile in materia civile, possono nel settore penale supplirvi altre cognizioni quando — come ne é per i tribunali militari — il giudizio non é affidato a un solo giudice, ma ad un collegio nel quale vi é sempre almeno un membro che ha formazione giuridica.

La conclusione é che anche sotto questi aspetti nulla giustifica un mutamento e meno ancora la necessità di guardare a ciò che si fa altrove ed abolire il nostro valido ordinamento per mettersi su altre vie.